

La gestione delle segnalazioni - Il Whistleblowing

Chi può segnalare?

Sono legittimate a segnalare violazioni di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le persone che operano in qualità di:

- **lavoratori subordinati**, con qualsivoglia tipologia di contratto;
- **lavoratori autonomi**;
- **collaboratori, liberi professionisti e consulenti**;
- **volontari e tirocinanti**, anche non retribuiti;
- **azionisti** (persone fisiche);
- persone con funzioni, anche di fatto, di **amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**;
- in generale, tutti gli *stakeholder* della Società.

Quando si può segnalare?

La segnalazione può essere fatta:

- **quando il rapporto giuridico è in corso**;
- **quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato**, nel caso in cui il segnalante sia venuto a conoscenza di una violazione durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- **durante il periodo di prova**;
- **successivamente alla cessazione del rapporto giuridico**, nel caso in cui il segnalante sia venuto a conoscenza di violazioni prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati).

Cosa si può segnalare?

Potranno essere segnalati comportamenti, atti o omissioni, che possono consistere in:

- **Illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea relativa ai determinati settori** (tra cui appalti pubblici, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali, sicurezza sistemi informativi).

- **Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, nonché che compromettono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali** (ad esempio: violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato).
- **Reati c.d. presupposto** ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- **Violazioni del Modello Organizzativo** adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La segnalazione può avere come oggetto anche informazioni relative a condotte volte a **occultare** le violazioni sopra indicate, nonché violazioni **non ancora commesse** che il segnalante, ragionevolmente, ritenga possano verificarsi sulla base di elementi concreti.

Cosa non si può segnalare?

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- **Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale** del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con colleghi o propri superiori.
- **Violazioni** laddove già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano **che già garantiscono apposite procedure di segnalazione.**
- **Violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di **appalti relativi ad aspetti di difesa** o di **sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.
- **Notizie palesemente prive di fondamento.**
- **Informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico.**
- Informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. **voci di corridoio**).

Come si invia una segnalazione?

In ottemperanza ai dettami legislativi, **Automha S.p.A.** ha implementato il proprio canale interno di segnalazioni, mettendo a disposizione dei destinatari una **piattaforma informatica** rispondente ai requisiti previsti dal D.Lgs. 24/23 e accessibile al seguente link: automha.whistlelink.com

Nonché dalla pagina dedicata al "Whistleblowing" presente sul sito internet della Società: automha.it/whistleblowing/

Attraverso la piattaforma è possibile effettuare una **segnalazione scritta**, mediante la compilazione guidata di un Modulo di Segnalazione, ovvero mediante una **registrazione vocale** della durata massima di 10 minuti.

In entrambe le modalità è possibile allegare documenti a sostegno della segnalazione e **chiedere un incontro riservato con il gestore interno** delle segnalazioni.

Le segnalazioni devono essere, in ogni caso, **circostanziate e fondate**.

Attraverso un Codice Identificativo Univoco e una password, automaticamente generato dalla piattaforma e che non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo, sarà possibile per il segnalante **monitorare** lo stato di lavorazione della propria segnalazione ed eventualmente **interloquire** con il gestore delle segnalazioni.

Che garanzie assicura Automha S.p.A. al segnalante?

Nel rispetto delle previsioni di legge, Automha S.p.A. garantisce la **riservatezza** dell'identità del segnalante, delle persone segnalate o comunque coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società garantisce la **protezione** e vieta e sanziona ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati.

Sono previste altresì **misure di sostegno** da parte di enti del terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Le tutele previste dal Decreto **si applicano anche alle persone diverse dal segnalante** che potrebbero essere comunque destinatarie di ritorsioni, in ragione del loro ruolo assunto nell'ambito della segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Fra questi, rientrano:

- i c.d. **"facilitatori"**, ossia coloro che hanno supportato il segnalante nella propria segnalazione;
- **colleghi di lavoro** e persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- **parenti o affetti stabili** del segnalante;
- **enti di proprietà del segnalante** o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Come viene gestita la segnalazione?

La gestione del canale interno di segnalazione e della segnalazione stessa è stata affidata da Automha S.p.A. a un **gestore delle segnalazioni**, autonomo rispetto alla Società e specificatamente formato in tema di gestione delle segnalazioni, il quale gestirà la Segnalazione secondo la procedura* adottata dalla Società medesima.

In particolare, il gestore interno **darà diligente seguito** alle segnalazioni ricevute, verificandone il contenuto e svolgendo un'**attività istruttoria interna** al fine di verificarne la sussistenza e consentire l'adozione di misure atte a prevenire o sanzionare le irregolarità o gli illeciti individuati.

Il segnalante verrà **informato** del ricevimento della segnalazione e degli esiti degli accertamenti svolti.

Più specificatamente, il gestore del canale di segnalazione interno:

- **rilascerà al segnalante avviso di ricevimento** della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- **manterrà le interlocuzioni con il segnalante**, anche chiedendo eventuali integrazioni in merito all'oggetto della segnalazione;
- **fornirà riscontro al segnalante** entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

** È possibile consultare la procedura whistleblowing adottata da Automha S.p.A. mediante invio di specifica richiesta all'indirizzo e-mail sistemaintegrato@automha.it*

Quali altri canali di segnalazione sono a disposizione del segnalante?

IL CANALE ESTERNO DI ANAC

Presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**) è attivo un canale di segnalazione esterna, tale da garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone segnalate o comunque coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni saranno **gestite dall'ANAC** secondo la procedura adottata dall'ente medesimo.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della presentazione:

- **il canale di segnalazione interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme** a quanto previsto dal Decreto;
- **il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito** da parte della persona o dell'ufficio designati;
- **il segnalante ha fondati motivi di ritenere** che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa **non sarebbe dato efficace seguito** ovvero che questa potrebbe determinare il **rischio di ritorsioni**;
- **il segnalante ha fondati motivi di ritenere** che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**:

- la segnalazione riguardi il **gestore delle segnalazioni e/o il gestore delle segnalazioni supplente**;
- il segnalante **sia il gestore delle segnalazioni e/o il gestore delle segnalazioni supplente** individuati dalla Società.

Quali altri canali di segnalazione sono a disposizione del segnalante?

DIVULGAZIONE PUBBLICA

È possibile rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni di cui si è venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, **tramite la stampa** o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero illimitato di persone (ivi inclusi i **social network**).

Il segnalante, tuttavia, è tutelato solo qualora, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti **condizioni**:

- Il segnalante ha **previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ad ANAC, rimasta priva di riscontro** nei termini previsti per dar corso alle segnalazioni (3 o 6 mesi).
- Il segnalante ha fondato e ragionevole motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**, ovvero che un'eventuale segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** oppure possa **non aver efficace seguito**.
- **LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE**

Il segnalante ha comunque la facoltà di valutare la proposizione di una denuncia all'Autorità Giurisdizionale qualora sia venuto a conoscenza di condotte illecite nel proprio contesto lavorativo.

Perdita delle tutele e responsabilità del segnalante.

Al momento della segnalazione, **il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni oggetto della sua denuncia siano vere**.

Le tutele previste dal D.Lgs. 24/23, infatti, non si applicano quando sia accertata la responsabilità penale o civile del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, commessi con dolo o colpa grave.

In caso di perdita delle tutele, oltre all'applicazione di **sanzioni disciplinari**, è prevista altresì una **sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro** da parte di ANAC.